

Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE



(Revisione dei vincoli e altro)

PRONUNCIA

**SU RISERVE REGIONALI
SU PARERE DI SOPRINTENDENZA
SU OSSERVAZIONE.
ADEGUAMENTO A EMENDAMENTO.**

INDICE

A) PREMESSA	3
B) RISERVE REGIONALI:	
R 1) ZONE E4/1C	5
R 1.1) Modifiche 37, 44, 45, 86 e 87	5
R 1.2) Modifica 85	9
R 1.3) Modifica 88	10
R 2) NORME DI ATTUAZIONE	11
R 2.1) Art. 28 (Prati stabili)	11
R 2.2) Art. 46 (Norme transitorie)	12
R 3) (STANDARDS URBANISTICI)	13
C) PARERE:	
C 1) SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI	15
D) OSSERVAZIONE:	
O 1) Dall'Ava Carlo, per Prosciuttificio Dok Dall'Ava Spa e Prosciutterie Srl	17
E) ADEGUAMENTO A EMENDAMENTO	18

A) PREMESSA.

Il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato il 27 2 2014 la variante 77 di piano regolatore generale comunale, per revisione dei vincoli e altro. La variante è stata oggetto di riserve regionali, di parere della soprintendenza per i beni archeologici e di un'osservazione.

Questo documento è pronuncia sulle riserve, sul parere e sulla osservazione. La pronuncia sulle riserve, sul parere e sulla osservazione costituisce anche integrazione delle motivazioni della variante, essendo che l'adozione, pur se suscettibile di produrre direttamente alcuni effetti, costituisce elemento di un atto complesso, e l'integrazione delle motivazioni è pertanto possibile fino a quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione generale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, d. 2 4 1984, n. 7). Analogamente la pronuncia sulle riserve, sul parere e sulla osservazione è da leggersi all'occorrenza anche come modifica e integrazione della relazione della variante.

La pronuncia su una riserva, sul parere o sulla osservazione non esclude modifiche sullo stesso oggetto per pronuncia su altra riserva, sul parere o sulla osservazione.

Nei grafici le aree oggetto di modifica da pronuncia sono in genere perimetrare con bordo azzurro e corredate di numero indicante la riserva, il parere o la osservazione da cui deriva la modifica.

Con l'occasione della pronuncia sulle riserve, sul parere e sull'osservazione vengono anche adeguati gli elaborati a seguito di un emendamento già deliberato in sede di adozione della variante.

B) RISERVE REGIONALI.

R 1) ZONE E4/1C.**R 1.1) MODIFICHE 37, 44, 45, 86 e 87.****R 1.1.1) ISTRUTTORIA.**

La Regione pone sostanzialmente la questione se, in relazione agli obiettivi di salvaguardia delle pendici del Colle, non sia più opportuno che alcune delle aree che nel piano regolatore generale comunale vigente sono previste di parco siano invece previste nella variante zona A (centro storico primario) anziché zona E4/1C (zona di transizione e altre aree di interesse agricolo paesaggistico).

La differenza può stare nel fatto che una particolare categoria di interventi, che sono definiti dalla legge attività di edilizia libera (legge regionale 19/2009, articolo 16) non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati.

Qui sono opportune alcune considerazioni generali.

Il Comune conferma gli originari propositi richiamati dalla riserva regionale in ordine agli intendimenti, nel più ampio orizzonte temporale, di perseguire la realizzazione del parco e di valorizzare il sistema del verde dalle pendici al piede del colle.

Ponendo piuttosto l'attenzione su alcune questioni normative, la riserva regionale offre lo spunto per una valutazione sui concetti di salvaguardia e di edilizia libera.

Va premesso che il Comune intende salvaguardare l'insieme di bene storico e paesaggistico del centro storico e delle sue pendici come paesaggio culturale, in cui l'opera naturale è stata storicamente integrata da opera umana discreta e gradevolmente caratterizzante (v. variante 77, relazione, pag. 15).

Salvaguardia del paesaggio, secondo la convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 10 2000), è mantenimento dei suoi aspetti significativi o caratteristici, giustificato dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano (articolo 1, comma 1°, lettera d).

Può dunque dedursi che salvaguardia non è intangibilità assoluta, e che interventi irrilevanti come sostanza, e valutati paesaggisticamente ammissibili come forma, possano realizzarsi.

E qui assume rilievo il concetto di edilizia libera, più sopra cennata, che è un tipo di intervento qualificato esattamente dalla legge come tale in ragione del fatto che essa non altera in maniera rilevante né i luoghi né il patrimonio edilizio esistente.

È stato già indicato che la legge precedente l'edilizia libera è la regionale 19/2009, articolo 16.

Gli interventi di maggiore entità tra quelli ivi elencati sono:

- a)** movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali limitate in termini di volume e di strato di terreno (comma 1, lettera d, prima parte);
- b)** realizzazione di pertinenze di edifici che non comportino volumetria (lettera i), realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali di edifici limitate in superficie (lettera j), pertinenze di edifici esistenti limitate in termini di volume o di superficie utile (lettera k), altri interventi su edifici esistenti sottoposti comunque a determinate condizioni (lettere m, n, u);
- c)** recinzioni, muri di cinta e cancellate (lettera p);
- d)** strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento, purché espressamente ammesse dal piano urbanistico comunale (lettera r).

In ordine alle singole lettere del capoverso precedente può considerarsi che:

- a)** sui terreni facenti parte integrante del Colle sono in atto attività agricole e pratiche agro-silvo-pastorali limitate;
- b)** rispetto agli edifici esistenti possono esservi delle esigenze di accessori che però, in quanto pertinenze, sono connesse a opere esistenti e quindi ricadono in un contesto già edificato;
- c)** la recintazione è un diritto che inerisce alla proprietà;
- d)** le strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento non sono espressamente ammesse dal piano regolatore generale comunale nella zona E4/1C.

Diverse altre opere di edilizia libera hanno carattere temporaneo.

Ma soprattutto vale la considerazione che l'intero comprensorio del Colle è soggetto al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza, per dichiarazione del ministero per la pubblica istruzione, datata 17 8 1966 (dichiarazione emanata in forza della legge 1497/1939, poi assorbita nel decreto legislativo qui sopra citato).

Ne consegue che qualsiasi opera alterante lo stato dei luoghi, anche altre di edilizia libera, escluse alcune elencate in un accordo tra Regione e Ministero per i beni culturali perché irrilevanti anche paesaggisticamente, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione paesaggistica è un atto che consegue ad una valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere sia da una speciale commissione locale che dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Tutto ciò premesso, il Comune ritiene che la zona E4/1C, adeguatamente normata anche a seguito di rilievi e di sottolineature regionali qui sotto espresse, e unitamente alla legislazione di settore paesaggistico, sia idonea ad assicurare la salvaguardia del paesaggio del Colle.

La zona E4/1C è anche preferibile rispetto a una zona A che, caricata di ulteriori vincoli, potrebbe anche non rispondere a obiettive esigenze di piccoli

interventi non alteranti in maniera rilevante né i luoghi né il patrimonio edilizio esistente.

In ordine ai tre punti specifici della riserva il Comune considera che:

- a)** punto 3.1 (divieto di edifici e serre): la prevalenza delle previsioni di legge regionale 19/2009, art. 16, può essere rimandata alla fine del punto 3), valendo così essa sia per il punto 3.1) che per il successivo punto 3.2);
- b)** punto 3.2 (divieto di alterazioni morfologiche): vale quanto indicato alla lettera a).

Il Comune dà atto che la norma non può essere interpretata come se l'opera fosse eseguibile dietro eventuale autorizzazione paesaggistica;

- c)** punto 3.3 (divieto di taglio di alberi): gli accordi tra Regione e Ministero per i beni culturali 22 10 2009, 29 11 2013 e 29 1 2014 trattano della relazione paesaggistica, degli elaborati necessari e di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In particolare, secondo l'accordo 22 10 2009, modificato il 29 11 2013, non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:

(...)

- 12. le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti al taglio colturale del bosco non superiore ad una superficie di 5000 mq, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all'art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).*
- 13. taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.*

Il testo del divieto di taglio di alberi può essere modificato, e integrato con l'indicazione che il divieto vale indipendentemente dalla circostanza che l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Per maggiore tutela generale possono inserirsi indicazioni per l'edilizia libera circa materiali costruttivi e caratteristiche architettoniche, e circa distanze da opere e aree di particolare interesse.

Da aggiungersi anche che la zona E4/1C è più restrittiva delle zone di parco del piano regolatore generale comunale vigente, che, facendo ricadere le aree in oggetto sotto attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, ammettono una quantità di opere con altezza anche rilevante.

R 1.1.2) PRONUNCIA.

Nelle **norme di attuazione**, art. **28**, comma **6**, lettera **g**), punto **3**):

- a)** al punto **3.2**), le parole «, se non previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici» sono soppresse;
- b)** al punto **3.3**), le parole «esorbitante dalla normale pratica colturale» sono sostituite con le seguenti: «di alto fusto se non gravemente malati, pericolanti o fulminati. Il divieto vale indipendentemente dalla circostanza che l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica»;
- c)** alla fine sono inseriti i periodi seguenti:
 - «Resta salva la possibilità di opere di edilizia libera di cui alla legge regionale 19/2009, art. 16, comma 1.
 - In ogni caso i materiali e le caratteristiche architettoniche delle opere di edilizia libera devono essere congrue con i materiali e le caratteristiche architettoniche tipiche storiche del Colle.
 - Le costruzioni di edilizia libera costituenti pertinenza di edifici esistenti sono realizzate nella fascia di 50 metri dagli edifici esistenti.».

R 1.2) MODIFICA 85.

R 1.2.1) ISTRUTTORIA.

La fascia di rispetto stradale va portata a metri 40.

R 1.2.2) PRONUNCIA.

Nella **zonizzazione** la linea di **fascia di rispetto stradale** è spostata a metri **40** dalla strada.

Nel fascicolo di **modifiche**, capitolo **1** (zonizzazione), capoverso **1°**, numero **85**), alla fine è inserito l'inciso seguente:
«linea di **fascia di rispetto stradale** spostata;».

Nelle **norme di attuazione**, art. **35**, comma **3**, lettera **A.1**, alla fine sono inserite le parole seguenti: «, e di una zona E6 a Bronzacco, dove il vincolo si estende a m 40».

R 1.3) MODIFICA 88.**R 1.3.1) ISTRUTTORIA.**

La zona C presenta effettivamente un contrasto tra campitura e sigla.

L'area è oggetto di piano attuativo approvato.

La variante ha modificato lievissimamente lungo una parte del perimetro la zona C solo per adattarla al frazionamento catastale.

La classificazione di zona C, invece non è stata oggetto di variante, tanto che la massa dell'area è fuori dal perimetro di modifica.

Ne consegue che la correzione è opportuno che sia compiuta in occasione di una variante futura, adeguando all'occorrenza l'indicazione grafica del limite del piano attuativo.

In ogni caso a questo punto è opportuno sostituire nell'elenco delle modifiche la sigla «C2» con la semplice sigla «C».

R 1.3.2) PRONUNCIA.

Nel fascicolo di **modifiche**, capitolo 1 (zonizzazione), capoverso 1°, numero **88**), la sigla «**C2**», ricorrente due volte, è sostituita con la seguente: «**C**».

R 2) NORME DI ATTUAZIONE.

R 2.1) ART. 28 (PRATI STABILI).

R 2.1.1) ISTRUTTORIA.

Avendo ad oggetto aree che potrebbero essere diverse, è opportuno che i prati individuati dal piano regolatore generale comunale e i prati individuati dal piano dell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 seguano ciascuna categoria la propria disciplina.

Dove avessero a sovrapporsi, il Comune conviene che varrà la disciplina di legge regionale.

R 2.1.2) PRONUNCIA.

Nelle **norme di attuazione**, art. **28**, comma **6**, lettera **b**), punto **6**), le parole «le più restrittive tra le previsioni di PRGC e» sono soppresse.

R 2.2) ART. 46 (NORME TRANSITORIE).

R 2.2.1) ISTRUTTORIA.

Valendo la legge, la previsione di variante può essere soppressa.

R 2.2.2) PRONUNCIA.

Nelle **norme di attuazione**, art. **46**, il comma **2** è soppresso.

R 3) (STANDARDS URBANISTICI).**R 3.1) ISTRUTTORIA.**

I dati di standard di DPGR (decreto del presidente della Giunta regionale 126/1995) possono essere corretti.

I valori riportati erano i valori per i comuni di collina, di cui nel decreto non è prevista la cedevolezza rispetto alla classificazione di comuni di rilevanza regionale e sovracomunale.

R 3.2) PRONUNCIA.

Nella **relazione**, tabella **2**, la colonna di Standard di DPGR (m²) deve leggersi sostituita con la seguente:

Standard di DPGR (m ²)	
x 3,00 =	29.400
x 2,50 =	24.500
x 3,50 =	34.300
x 2,00 =	19.600
x 12,00 =	117.600
x 23,00 =	225.400

C) PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI.

C 1) SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI.

Protocollo regionale n. 0015907/A d. 20 5 2014.

C 1.1) ISTRUTTORIA.

La soprintendenza non ravvisa nulla da eccepire.

Le norme di attuazione per l'ambito castellano di San Daniele e per Chiamanis possono essere integrate.

L'invito a riportare le aree di interesse archeologico non può avere esito in sede di approvazione della variante in quanto il rischio archeologico non è oggetto della variante, per il principio di cui alla circolare regionale quinta, datata 3 3 1993, nota 9, punto 3, lettera c.

Il riporto delle aree a rischio archeologico può essere valutato in occasione di una variante futura.

C 1.2) PRONUNCIA.

Nelle **norme di attuazione**:

- a)** all'art. **37**, comma **1**, lettera **a)**, alla fine sono inseriti i periodi seguenti:
«Qualsiasi progetto di lavori di nuova edificazione o di interventi nel sottosuolo dovrà essere comunicato alla soprintendenza per i beni archeologici per consentire un esame di verifica della sussistenza dell'interesse archeologico. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.»;
- b)** all'art. **38**, comma **4**, dopo il periodo primo sono inseriti i periodi seguenti:
«Qualsiasi progetto di lavori di nuova edificazione o di interventi nel sottosuolo dovrà essere comunicato alla soprintendenza per i beni archeologici per consentire un esame di verifica della sussistenza dell'interesse archeologico. I progetti dovranno essere inviati sotto forma di stralcio includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.».

Il Comune prende atto all'invito alla produzione di una carta del rischio archeologico del territorio comunale.

D) OSSERVAZIONE.

O 1) DALL'AVA Carlo, per **PROSCIUTTIFICIO DOK DALL'AVA** Spa e **PROSCIUTTERIE** Srl.
Protocollo n. 7083 d. 16 4 2014.

O 1.1) ISTRUTTORIA.

L'osservazione riguarda una parte delle norme di attuazione che non è oggetto di variante.

Per questo motivo l'osservazione è inaccoglibile (v. Quinta circolare esplicativa regionale, 3 3 1993, nota 9, punto 3, lettera c).

O 1.2) PRONUNCIA.

L'osservazione è inaccoglibile.

E) ADEGUAMENTO A EMENDAMENTO.

In sede di adozione della variante 77 il consiglio comunale ha deliberato:

«(...)

C) *Di dare atto che la variante 77 opera una generale reiterazione e/o nuova introduzione di vincoli preordinati all'esproprio per altro esplicitamente rappresentati nel piano particellare dei vincoli di data 2 gennaio 2014 prot. n. 21 con esclusione dell'area destinata dalla variante 77 a zona S - E6/6 Zona sportiva del Colle che viene stralciata dall'elenco dei vincoli preordinati all'esproprio ed a cui viene attribuita la destinazione di zona E0 - Zona rurale di pertinenza dei borghi;*

D) *Di introdurre contestualmente alla presente adozione le seguenti modifiche alle Norme di Attuazione:*

1) *Art. 4bis - dopo il comma 1 viene introdotto il seguente comma 1bis: "la revoca totale o parziale di un piano attuativo può aversi solo contestualmente all'adozione di un nuovo piano attuativo che regoli l'attività urbanistico edilizia nell'ambito di insistenza del piano oggetto di revoca";*

(...).

Conseguentemente:

a) nella **zonizzazione**, tavola **P3**, è inserita la modifica **89**;

b) nel fascicolo di **modifiche**, capitolo **1** (zonizzazione), capoverso **1°**, dopo il numero **88**) è inserito il seguente:

«89) *(San Daniele capoluogo, piazza IV Novembre):*

da: zona **S** (E6/6)

a: zona **E0**.»;

c) nella **norme di attuazione**:

1) all'art. **4 bis**, dopo il comma **1** è inserito il seguente:

«1 bis. La revoca totale o parziale di un piano attuativo può aversi solo contestualmente all'adozione di un nuovo piano attuativo che regoli l'attività urbanistico edilizia nell'ambito di insistenza del piano oggetto di revoca.»;

2) art. **33**, comma **1**, sezione **E**, il codice **E6/6** è soppresso;

d) nella **relazione**:

1) alla tabella **6** dei vincoli espropriativi e procedurali:

1.1) alla riga **6/7**, il riferimento alla nota **(4)** deve leggersi soppresso;

1.2) nelle **note**, il punto **(4)** deve leggersi soppresso.

2) la tabella **2** deve leggersi sostituita con la seguente:

Ambito	L.	Categoria	Abitanti	Standard di DPGR (m ²)	Previsione di variante (m ²)
Generale	A	Viabilità, Trasporti	9.800	x 3,00 = 29.400	39.948 (1)
	B	Culto, Vita associativa, Cultura		x 2,50 = 24.500	49.994 (2)
	C	Istruzione		x 3,50 = 34.300	54.980 (3)
	D	Assistenza e sanità		x 2,00 = 19.600	56.146 (4)
	E	Verde, Sport, Spettacoli all'aperto		x 12,00 = 117.600	189.836 (5)
		Totale		x 23,00 = 225.400	386.964